

Estratto dalla lettera 30 ottobre 2012 con cui il Consiglio della magistratura ha risposto alla richiesta del Dipartimento delle Istituzioni alle autorità giudiziarie intesa ottenere un “rendiconto” semestrale

(...)

Il principio della separazione dei poteri – elaborato, nel corso del diciottesimo secolo quale contraltare alle pretese assolutistiche di chi allora deteneva il potere e ora recepito in ogni Stato democratico moderno – ha, nel nostro Paese, valore di norma costituzionale federale non scritta (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. I, Berna 2006, n. 1694 segg.). Da esso, in particolare, deriva il principio dell'indipendenza dei giudici, indipendenza *qui apparaît à la fois comme la condition et le résultat de la fonction spécifique qu'ils assument* (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1712).

Il principio della separazione dei poteri è stato espressamente ripreso nella nostra Costituzione cantonale il cui art. 51 prevede che i tre poteri, tra loro distinti, esercitano l'autorità non riservata al popolo indipendentemente l'uno dall'altro.

È sempre questo principio che informa l'art. 79 cpv. 1 della Costituzione cantonale secondo cui la vigilanza sui magistrati è esercitata dal Consiglio della magistratura che ne riferisce al Gran Consiglio. Ed è sempre quel principio che ha, poi, spinto il legislatore a ulteriormente ricordare, nell'art. 79 cpv. 2 lett. a LOG, che il Consiglio della magistratura è l'unico organismo competente a valutare l'attività dei magistrati (messaggio n. 3947 del 27 maggio 1992 concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura, punto 1 in fine e 2 in fine e commento ad art. 80; Spartaco CHIESA, *Il Consiglio della magistratura del Canton Ticino: ruolo e limiti d'intervento*, in: CFPG, *Il Ticino e il diritto*, collana blù n. 2, Lugano 1997, pag. 271 in basso e 272 in alto).

In questo senso, la dichiarata *volontà della Direzione dipartimentale di seguire costantemente e con maggior attenzione l'evoluzione del carico di lavoro delle autorità giudiziarie e di sottoporre il funzionamento della giustizia a un esame costante e continuativo* è – nella concretizzazione da voi data a questa volontà (richiesta di dati per esame autonomo) – non solo ingerenza in una competenza attribuita esclusivamente a questo Consiglio, ma è, soprattutto, una violazione del principio della separazione dei poteri. In altri termini, nella misura in cui la richiesta di dati avviene per motivi generici e ai fini di una sorta di monitoraggio autonomo, costante, generalizzato e continuativo del carico di lavoro, essa è lesiva della separazione dei poteri.

In forza del principio costituzionale citato, la magistratura esercita in modo indipendente le proprie attribuzioni e della propria attività rende conto, attraverso il rendiconto *annuale*, non al Dipartimento o alla Divisione da voi diretti, ma al Gran Consiglio e, attraverso di esso, in ultima analisi, al popolo (v. anche rapporto del 22 giugno 1993 sul messaggio n. 3947 concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura, punto 4).

Il fatto che sia la Divisione della giustizia a raccogliere materialmente i rendiconti nulla muta a tale principio. Del resto, non è né la Divisione della giustizia né il Dipartimento delle Istituzioni che esamina e commenta i rendiconti della magistratura. È lo scrivente Consiglio che lo fa con il proprio rapporto annuale. E ciò non senza motivo.

Così come motivata, la vostra richiesta di dati si giustificerebbe soltanto se il Dipartimento o la Divisione della giustizia avessero competenze autonome di controllo e d'intervento riguardo la gestione dell'attività dei tribunali.

Così non è.

In quest'ambito, all'autorità amministrativa compete, unicamente, di assicurare ai magistrati i mezzi (infrastrutture, personale ecc.) per poter operare, rispondendo alle istanze formulate dai magistrati stessi o dallo scrivente Consiglio (che preavvisa quelle dei magistrati oppure ne formula di autonome, art. 79 cpv. 2 lett. a e b LOG).

Al riguardo, è opportuno ricordare che la giurisprudenza e la dottrina hanno già avuto modo di precisare che al parlamento, al governo e all'amministrazione incombe un obbligo costituzionale diretto di omettere ogni ingerenza o attività che potrebbe danneggiare l'indipendenza della magistratura, indipendenza che, peraltro, essi sono tenuti a tutelare e a promuovere (DTF 134 I 326 consid. 2.2, 119 la 34 consid. 3 in fine, 106 la 394 consid. 3; Regina KIENER, *Richterliche Unabhängigkeit*, Berna 2001, pag. 380).

Nel vostro scritto fate appello, fra l'altro, all'alta vigilanza, facendo in qualche modo intendere che è in tale contesto che va situata la vostra richiesta ai magistrati di allestimento di un rendiconto semestrale.

Sul concetto di alta vigilanza – di non sempre facile comprensione – si rinvia all'articolo di Michele ALBERTINI, *Il rapporto tra Gran Consiglio e Consiglio della magistratura nell'esercizio dell'alta vigilanza*, pubblicato in: *RDAT I-2002* pag. 103 segg.

Qui ci si limita a osservare che l'alta vigilanza sulla magistratura compete al Gran Consiglio (art. 57 cpv. 2 Cost ticinese; art. 145 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato) e che, nello studio citato, l'autore, richiamando dottrina autorevole, sottolinea come essa vada esercitata con particolare riguardo e riserbo sottolineando che *quanto al contenuto pratico di questa competenza è generalmente ammesso che l'alta vigilanza non è la medesima quando sia esercitata sull'esecutivo (rispettivamente sull'amministrazione) e quando lo sia sulla giustizia ritenuto che in quest'ultimo caso un limite importante d'intervento risiede nel principio dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati* (ALBERTINI, op. cit., pag. 106).

Chiarito, dunque, come l'alta vigilanza sulla magistratura non compete né al Dipartimento delle istituzioni né alla Divisione giustizia, difficile è ritenere che essa possa essere chiamata a fondamento della vostra richiesta di un "rendiconto" semestrale.

Non condivisibile è, poi, l'argomentazione secondo cui l'usuale scadenza annuale dei rendiconti non permette all'amministrazione di agire *con sufficiente tempismo*.

Ribadito quanto sopra indicato sull'assenza di competenza autonoma dell'amministrazione di intervenire nella gestione dell'attività dei tribunali, si osserva che, in realtà, è da anni che il Dipartimento – così come ogni altra autorità interessata – dispone dei dati corretti e sufficienti sul carico di lavoro dei magistrati: questi sono contenuti, appunto, nei rendiconti annuali – discussi e valutati nel rapporto annuale sul funzionamento della giustizia di questo Consiglio – che sono, quando ciò si rende necessario, integrati da rapporti puntuali relativi a specifiche situazioni problematiche.

I rendiconti annuali offrono – nella loro regolare successione – una visione dinamica e più che completa del carico di lavoro e, in genere, dell'attività dei tribunali. Ad essi nulla aggiungerebbero dei rendiconti riferiti a un periodo – quello semestrale – poco indicativo (se non, a volte, addirittura fuorviante) proprio per la sua ridotta durata.

Né si può giustificare una cadenza semestrale dei rendiconti dei tribunali con – appena accennati – progetti legislativi e organizzativi di lungo respiro (di cui nulla di concreto è dato di sapere).

Ciò detto, non si comprende perché, per rispondere alla dichiarata preoccupazione di intervenire tempestivamente *per risolvere i problemi organizzativi della giustizia* (in particolare, in relazione ai tribunali citati nello scritto), il Dipartimento non abbia chiesto – come sin qui sempre fatto – indicazioni allo scrivente Consiglio, che non avrebbe esitato a ricordargli quanto più volte detto, e cioè che da tempo si sta occupando, fra l'altro, della situazione di tali tribunali e per nuovamente ricordargli che:

- con rapporto del 18 aprile 2012 (che seguiva quello del 21 giugno 2011) lo scrivente Consiglio ha chiesto il potenziamento del Tribunale amministrativo cantonale, con l'attribuzione di un giudice in più e di due/tre unità di vicecancellieri e che tale richiesta è tuttora inevasa;
- con scritto del 7 maggio 2012 è stata preavvisata favorevolmente la richiesta di pubblicazione di un concorso per la sostituzione di un vicecancelliere presso la Pretura penale mentre con scritti del 20 giugno e del 23 luglio 2012 è stata ribadita una richiesta (tuttora disattesa) formulata nell'ottica di garantire un ottimale funzionamento della Pretura penale la cui situazione è (come noto al Dipartimento) costantemente analizzata e seguita attivamente da questo Consiglio;
- con decisione del 6 marzo 2012 il Consiglio di Stato ha respinto l'ultima richiesta di potenziamento transitorio della prima Camera civile del Tribunale d'appello formulata da questo Consiglio il 19 settembre 2011, dopo l'insufficiente risposta alle richieste formulate già a partire dal 30 maggio 2008.

Per tempestivamente *risolvere i problemi organizzativi della giustizia*, dunque, è sufficiente rispondere tempestivamente e adeguatamente alle istanze già formulate da tempo e con congrua motivazione (cfr., fra l'altro, nostro scritto del 4 maggio 2012 al Consiglio di Stato).

Infine, per evitare le incomprensioni derivanti dalle citazioni decontestualizzate, è opportuno ricordare che – dopo avere più volte sottolineato che i rendiconti misurano soltanto l'aspetto quantitativo dell'attività dei tribunali e che il lavoro del magistrato non può essere concepito né, quindi, correttamente valutato in un'ottica meramente produttiva – lo scrivente Consiglio ha sempre precisato, nei suoi commenti, che i numeri possono costituire un indicatore sufficientemente attendibile dello stato di salute di un ufficio giudiziario soltanto se correttamente ponderati e relativizzati.

E la corretta interpretazione delle cifre presuppone una buona conoscenza dell'attività dei tribunali: è anche per questo che il legislatore ha dato tale compito allo scrivente Consiglio ed è anche per questo che tale compito deve rimanere ad esso riservato.

(...)
